



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.60

Oggetto: Approvazione regolamento istituzione dei comitati quartieri.

L'anno **Duemilatredici** addì **cinque** del mese di **Agosto**, alle ore **19.00**, -in continuazione- nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della Prof.ssa Anna DE GAIO – Vice Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Dr. Maurizio Ceccherini.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Lo Polito Domenico - Sindaco	SI		10	Pignataro Peppino	SI	
2	Vico Piero Francesco	SI		11	Viceconte Antonio	SI	
3	Rende Lucio Paolo Nazario	SI		12	Laghi Ferdinando		SI
4	Garofalo Armando	SI		13	Santagada Giuseppe	SI	
5	Russo Giuseppe	SI		14	Dolce Francesco	SI	
6	D'Atri Vincenzo Dario	SI		15	Massarotti Onofrio	SI	
7	Salerno Eugenio		SI	16	Rosa Mario	SI	
8	Russo Pasquale	SI		17	De Gaio Anna	SI	
9	D'Ingianna Giovanna	SI					

PRESENTI N.15

ASSENTI N.2

Si da atto che prima della discussione del presente punto all'ordine del giorno escono dall'aula i Consiglieri Salerno e Laghi – presenti 15

Sul punto in oggetto relaziona il **Sindaco Lo Polito**, che pone in evidenza l'importanza del regolamento che l'Amministrazione intende proporre all'esame del Consiglio comunale. Si rammarica, pertanto, che alcuni Consiglieri si siano allontanati dall'aula, anche in considerazione del fatto che più volte gli stessi accusano l'Amministrazione comunale di scarsa democrazia. Difatti il regolamento che si propone all'esame del Consiglio prevede la istituzione su tutto il territorio comunale dei comitati di quartiere, a fine di allargare la partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa dell'Ente. A tal proposito precisa che sono stati individuati nove quartieri e la modalità di elezione degli organi previsti.

Interviene il **Vice Sindaco Carlo Sangineti**, il quale dichiara che l'approvazione di questo regolamento è di vitale importanza, non solo perché permette la vicinanza dei cittadini alla vita amministrativa, ma anche nella prospettiva della istituzione dei quartieri sociali all'interno dei servizi sociali della nostra Città. Un plauso pertanto all'iniziativa presa da questa Amministrazione.

Interviene il **Consigliere D'Atri Dario -U.D.C.-**, il quale, nel preannunciare il suo voto favorevole all'approvazione del regolamento in discussione, ritiene l'iniziativa di grande importanza poiché avvicinerà sempre di più i cittadini castrovillaresi alla vita amministrativa della città.

Il **Consigliere Massarotti Onofrio -Castrovillari Città Viva-**, il quale, a nome delle liste civiche, preannuncia voto favorevole all'approvazione del regolamento, anche in considerazione del fatto che l'argomento in discussione è stato a suo tempo inserito nel programma amministrativo delle liste civiche. Propone, però, alcuni emendamenti da apportare al regolamento predetto.

Il **Presidente De Gaio**, fa presente che a termini di regolamento gli emendamenti presentati dal Consigliere Massarotti non potrebbero essere presi in considerazione, pertanto chiede l'intervento di un Consigliere della maggioranza.

A tal proposito interviene il **Consigliere Viceconte -Progressisti-** che si dichiara d'accordo a valutare gli emendamenti che intende proporre il Consigliere Massarotti.

Interviene il **Consigliere Santagada Giuseppe -Castrovillari Solidale-**, il quale riprendendo l'intervento del Consigliere Massarotti, afferma che i regolamenti dovrebbero essere sempre licenziati dalle apposite commissioni, in maniera tale da essere efficaci, efficienti e duraturi. L'approvazione di questo regolamento, che permetterà sempre di più la vicinanza dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, è un sentire comune di tutti noi Consiglieri. In conclusione afferma che il regolamento del Consiglio deve valere sempre e per tutti, sia per maggioranza che per la minoranza.

Prima della interruzione del Consiglio comunale per permettere alla Conferenza dei Capigruppo di apportare gli emendamenti proposti, il Consigliere Russo Pasquale chiede chi ha redatto il regolamento ed a chi spetti la potestà regolamentare se agli uffici competenti o al Consiglio comunale. Afferma che le Commissioni consiliari hanno il compito di regolamentare, avendo avuto mandato dai cittadini.

Dopo le precisazioni del *Segretario Generale*, circa la competenza sulle formulazione delle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale interviene il **Consigliere D'Ingianna -P.S.I.-** che precisa che le Commissioni consiliari hanno il solo compito consultivo e propositivo e non deliberativo.

Successivamente si sospende la seduta per dieci minuti, al fine di permettere alla Conferenza dei Capigruppo di esaminare gli emendamenti proposti dal Consigliere Massarotti. (sono le ore 22.43 circa)

Alle ore 22.57 circa la seduta riprende regolarmente con l'assenza dei Consiglieri Salerno, Laghi, Pignataro e Dolce. Consiglieri **presenti 13**

Si pone a votazione l'approvazione del regolamento così come proposto e modificato con gli emendamenti (in parte) accolti dalla Conferenza dei Capigruppo e proposti dai Consiglieri Massarotti e Rosa.

Gli emendamenti in particolare riguardano:

- all'articolo 9 comma 1, dopo le parole "...nel quartiere", viene inserito "(con permesso di soggiorno)";
- all'articolo 11 ultimo comma, dopo le parole "...ed è rileggibile", vengono inserite le parole "per una sola volta".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art.8 comma 1 del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che i comuni, anche su base di quartiere e di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, demandando alle norme statutarie la disciplina dei relativi rapporti;
- il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 28/06/2006 e successive modifiche, nel quale è previsto che il Comune di Castrovillari promuove e concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica, stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi di vero interesse per la popolazione rappresentata, riconosce inoltre la capacità ed il ruolo di organizzare attività ricreative di cultura popolare e di folklore che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle frazioni stesse.

Precisato:

- Che il coinvolgimento nelle scelte di governo della città attraverso la partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche ed amministrative costituisce uno dei capisaldi su cui si fonda l'attività dell'Amministrazione Comunale. Tale partecipazione si attua anche attraverso l'istituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione;

Dato atto:

- che il Regolamento sull'istituzione dei Comitati di Quartiere del quale si propone l'adozione è stato predisposto dagli uffici competenti;
- Che il regolamento contiene disposizioni relative alla delimitazione territoriale, alla definizione degli organi e relative competenze, alle modalità di elezione.

Ciò premesso, nell'esercizio della propria competenza ex art.42 c.2 lett. a) d.Lgs.267/2000;

Udita la relazione del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**;

Sentiti gli interventi del Vice Sindaco Sangineti, dei Consiglieri D'Atri, Massarotti, Viceconte, Santagada, Russo Pasquale e D'Ingianna, sopra sinteticamente riportati, nonché riprodotti integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente che è il seguente:

Consiglieri presenti: n.13

Votanti n.13

Voti favorevoli: n.13;

D E L I B E R A

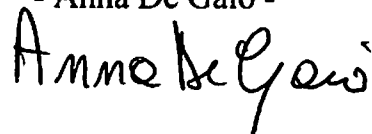
- 1) Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il Regolamento sull'istituzione dei Comitati di Quartiere, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n.29 articoli per n.20 pagine e relativi allegati;
- 3) Dispone che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 4) Dispone, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

IL SEGRETARIO

F.to - Maurizio Ceccherini-

IL PRESIDENTE

F.to - Anna De Gaio -



AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **- 9 AGO. 2013**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **- 9 AGO. 2013**, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'adempimento alla pubblicazione

Caterina Donato

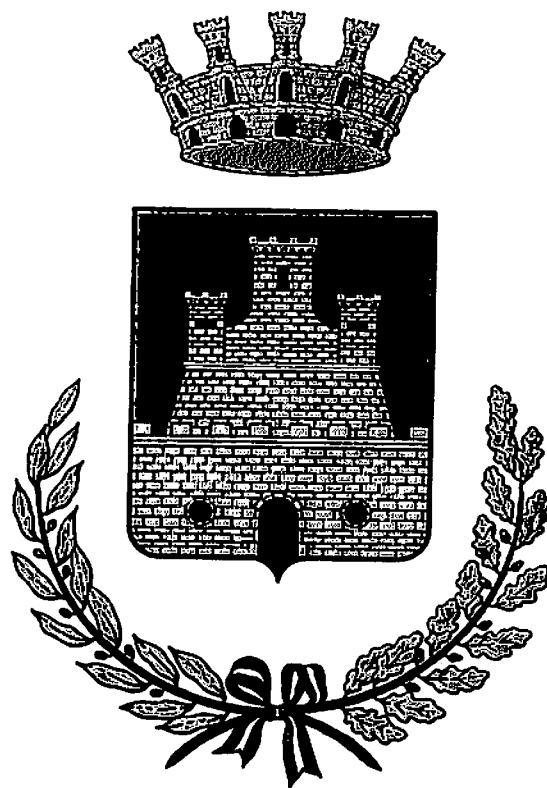
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **- 9 AGO. 2013**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Ceccherini", written over the printed name.



CITTÀ DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 5 Agosto 2013

INDICE

<i>Premessa</i>				
TITOLO I PRINCIPI GENERALI				
Art.	1	Disposizioni generali	Pag.	5
Art.	2	I Quartieri : denominazione e territorio	"	5
Art.	3	Finalità e obiettivi	"	6
Art.	4	Funzioni dei Comitati di Quartiere	"	6
Art.	5	Prerogative	"	7
Art.	6	Rapporti con l'Amministrazione	"	7
Art.	7	Mezzi dell' Amministrazione Comunale a disposizione dei Comitati di quartiere	"	8
TITOLO II GLI ORGANI				
Art.	8	Organi	Pag.	8
Art.	9	L'Assemblea Generale	"	8
Art.	10	Il Direttivo	"	9
Art.	11	Il Presidente	"	11
TITOLO III ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI				
Art.	12	Conferenza dei Presidenti dei Direttivi	Pag.	11
TITOLO IV SISTEMA ELETTORALE				
Art.	13	Composizione del Direttivo	Pag.	12
Art.	14	Durata in carica del Direttivo	"	12
Art.	15	Elettorato attivo	"	13
Art.	16	Elettorato passivo	"	13
Art.	17	Ineleggibilità e incompatibilità	"	13
Art.	18	Le liste	"	14
Art.	19	Pubblicità delle liste	"	15
Art.	20	Le votazioni	"	15
Art.	21	Elezione rappresentanti	"	16
Art.	22	Insediamiento	"	17
Art.	23	Attivazione delle procedure elettorali	"	17
TITOLO V DISPOSIZIONI VAEIE				
Art.	24	Disposizioni finali	Pag.	18
Art.	25	Decadenza e scioglimento dei comitati	"	19
Art.	26	Norme di rinvio	"	19
Art.	27	Fase sperimentale - Disposizione transitoria		19
Art.	28	Entrata in vigore	"	20
Art.	20	Pubblicità del Regolamento	"	20

Alle idee fondanti il Regolamento Comunale "Democrazia e Partecipazione", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 in data 30 Luglio 2012, è data concretezza ed attuazione attraverso l'emanazione del "Regolamento dei Comitati di Quartiere", il quale tutela, valorizza e promuove tra i cittadini la diffusione di una maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1. miglioramento della qualità della vita e sviluppo del senso civico;*
- 2. difesa dei diritti e delle istanze degli abitanti di ciascun quartiere;*
- 3. stimolo e verifica costruttiva dell'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione.*

L'azione amministrativa nella realizzazione delle scelte di programmazione non può prescindere da un ampio coinvolgimento cittadino. La scelta delle scale di priorità, degli strumenti e degli atti materiali richiede un confronto schietto e sincero tra gli attori della vita sociale di un paese.

La concertazione preventiva consente di ottenere un quadro conoscitivo obiettivo delle difficoltà, su cui tessere le strategie di aggressione più idonee a porvi rimedio in modo stabile e duraturo.

In quest'ottica i comitati di quartiere, l'associazionismo ed il volontariato diventano un'opportunità di crescita per ambo le parti coinvolte; se da un lato, infatti, permettono all'Amministrazione Comunale di avere immediata contezza delle problematiche che attanagliano il territorio di competenza, dall'altra consentono alla comunità tutta di esprimersi in maniera diretta, senza inutili intermediazioni, sui propri bisogni. Non a caso la ricetta vincente per lo sviluppo socio - economico di un'area circoscritta è la partecipazione attiva dei cittadini alla res - pubblica. Ovunque si sia avuta una qualche forma di democrazia partecipata della collettività al governo della città si è verificato, generalmente, un aumento del benessere e dell'efficienza, come naturale conseguenza di controlli e supervisioni più serrati ed un miglior ricorso alle potenzialità locali. È stato appurato, infatti, che gli stessi progetti e finanziamenti di natura pubblica (europei, statali e regionali) sono assai più incisivi ed efficienti se le comunità locali a cui sono destinati hanno voce nella loro progettazione ed esecuzione, poiché risultano meglio calibrati rispetto alle esigenze della cittadinanza, con minori ritardi dovuti ai contrasti fra gli operatori del progetto ed i beneficiari. Il coinvolgimento locale delle persone si traduce spesso in servizi più appropriati alle esigenze dei cittadini, i cui vantaggi sono distribuiti più equamente fra la

popolazione, con interventi più rispondenti ai bisogni della cittadinanza, in quanto le autorità locali, essendo più vicino agli abitanti e più sensibili alle loro istanze, distribuiscono le risorse con maggiore cognizione di causa dirigendole verso settori solidali, e più in generale nei settori più rilevanti per lo sviluppo umano.

Pertanto la partecipazione civica non dovrà limitarsi alla sola esposizione delle problematiche in cui incorre il quartiere di riferimento, ma dovrà investirsi di un carattere propositivo dando spazio alla ricerca delle soluzioni d'uopo, maturate da chi quello spazio urbano lo vive quotidianamente.

Infine, non va dimenticato che la città è la realtà plurale per eccellenza. Non a caso la stessa identità di un contesto urbano, di un "quartiere", è la stratificazione di identità diverse, comprese sia quelle "prodotte localmente" sia quelle definite o imposte dall'esterno in relazione alle immagini che si hanno di quel determinato contesto. Un "quartiere", quindi, non è un concetto chiaramente esplicitabile, quanto piuttosto è un grumo di storie, di nodi, di reti, di conformazioni spaziali, di pratiche, ecc. con un'identità plurima ed evanescente. Per questo, sebbene esista un senso comune del bene, non tutti sono in grado di esprimerlo con la stessa intensità e lo stesso trasporto, indi per cui è importante che ciascuno nel proprio piccolo dia il proprio contributo alla città, perché sebbene "Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe (Madre Teresa di Calcutta)".

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Disposizioni generali.

Il Comune di Castrovillari, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto Comunale, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati di Quartiere".

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, l'organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere.

I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini i quali operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

Articolo 2 I Quartieri: denominazione e territorio.

Il presente Regolamento prevede la suddivisione del territorio della Città di Castrovillari nei seguenti quartieri:

- 1) QUARTIERE n. 1 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.1 e n.2;
- 2) QUARTIERE n. 2 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.3 n.4;
- 3) QUARTIERE n. 3 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.5 - n.6 e n.7;
- 4) QUARTIERE n. 4 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.9 e n.10;
- 5) QUARTIERE n. 5 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.8 e n.18;
- 6) QUARTIERE n. 6 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.11 - n.19 e n.21;
- 7) QUARTIERE n. 7 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.13 - n.14 e n.17;
- 8) QUARTIERE n. 8 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.15 - n.16 e n.20;
- 9) QUARTIERE n. 9 - Territorio di cui alle sezioni elettorali n.12 e n.22;

Ciascun Quartiere, sede di un singolo Comitato, è costituito dall'aggregazione di più aree comunali aventi esigenze socio-culturali e storico-urbanistiche omogenee. Per ragioni logistiche ed amministrative è stato assunto come Quartiere, ciascun area comunale perimetrata nell'operazione di suddivisione del territorio urbano, il nome del rione più rappresentativo.

L'estensione territoriale dei singoli Quartieri è quella indicata nella cartografia riportata nell'Allegato A.

Ogni successiva modificazione della estensione territoriale dei Quartieri è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

Articolo 3

Finalità e obiettivi

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini.

I Comitati di Quartiere sono finalizzati a facilitare l'aggregazione civica al fine di garantire la diffusione degli interessi e delle esigenze comuni a tutte le sfere sociali.

Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o del loro credo purché tali istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali e religiose.

I comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere e quindi nella città; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare una crescita culturale e sociale atta a generare una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della cittadinanza nel suo insieme.

I Comitati di Quartiere perseguono tali finalità attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi sistematica delle problematiche e la conseguente redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la garanzia dell'effettiva parità tra uomo e donna, attraverso un'equivalente presenza nelle istituzioni e nelle assemblee elettive;
- la collaborazione con il sistema di protezione civile, nella pianificazione razionale delle azioni e degli interventi da innescare in caso di calamità o catastrofe.

Articolo 4

Funzioni dei Comitati di Quartiere:

I Comitati di Quartiere devono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba adottare atti e provvedimenti, con incidenza sui singoli quartieri, concernenti:

- a) la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;
- b) la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- c) la progettazione di opere pubbliche;

d) la definizione del sistema di mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.

Il parere dovrà essere espresso, sentita l'Assemblea Generale di cui al successivo art. 9, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale mancata espressione del parere nei termini previsti, non impedisce l'assunzione dei provvedimenti, i quali in ogni caso, qualora sussistessero motivi oggettivi, potranno disattendere il parere reso.

Articolo 5

Prerogative

I Comitati di Quartiere hanno:

- diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;
- diritto ad assicurarsi uno specifico spazio informativo all'interno del sito internet comunale;
- priorità nell'assegnazione di locali comunali, eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza, e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

L'informativa sugli atti a valenza generale deve essere effettuata rispettando gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali e può essere rivolta alla Conferenza dei Presidenti di cui al successivo art. 12.

I Comitati di Quartiere, in occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi assembleari, possono richiedere la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Articolo 6

Rapporti con l'Amministrazione

Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati di Quartiere e Amministrazione Comunale.

In tale contesto l'Amministrazione Comunale attraverso i suoi Organi ed Uffici interagisce con i Comitati di Quartiere nella persona del suo Presidente.

E' il Presidente a comunicare, in forma scritta, all'Amministrazione Comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del Comitato.

L'Amministrazione Comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del Comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive ai comitati stessi, in merito ad ogni specifica questione sollevata, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 7

Mezzi dell'Amministrazione Comunale a disposizione dei Comitati di quartiere

Il Comune di Castrovillari mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

- eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installato un albo pubblico in ogni Quartiere, sul quale il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili a garantire l'informazione e la partecipazione. L'accesso al sito del Comune sarà assicurato tramite gli uffici comunali;
- le sale ed i locali degli edifici pubblici, in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, nei limiti delle disponibilità;
- eventuali finanziamenti su specifici progetti, che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco, approvati preventivamente dagli Organi Competenti per materia ed erogati dagli uffici comunali di volta in volta coinvolti.

TITOLO II GLI ORGANI

Articolo 8 Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea Generale
- il Direttivo
- il Presidente.

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere.

Articolo 9 L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere

(permesso di soggiorno).

Possono partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, con sede nel quartiere medesimo.

L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo, ne approva il programma annuale ed esprime i pareri richiesti ai sensi del presente Regolamento.

E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 50 degli elettori di cui al successivo art. 15.

Articolo 10

Il Direttivo

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere, e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

La prima seduta del Direttivo è convocata dal Dirigente/Responsabile comunale competente in materia di Servizio Elettorale.

L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Direttivo;
- ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencati in progressione..

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso,

l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.

Le convocazioni del Direttivo devono essere comunque fatte pervenire, negli stessi termini previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi.

Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

| Le sedute del Direttivo sono pubbliche.

Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

Le sedute del Comitato direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Due o più Direttivi possono riunirsi in seduta congiunta.

La seduta è presieduta dal Presidente del Direttivo del quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.

In prima convocazione, essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Direttivi che si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, se i componenti di ciascun Direttivo non sono in numero inferiore alla metà di quelli assegnati.

In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti di ciascun Direttivo.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente regolamento.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente, eletto con le procedure di cui al successivo art. 22, dura in carica due anni ed è rieleggibile per una sola volta.

TITOLO III

ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI

Articolo 12

Conferenza dei Presidenti dei Direttivi.

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di quartiere.

La Conferenza coordina e programma l'attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di quartiere; svolge funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d'interesse dei quartieri.

La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.

Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno la durata di un anno e possono essere prorogate.

Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle Aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

TITOLO IV SISTEMA ELETTORALE

Articolo 13 Composizione del Direttivo

Il Direttivo è composto da:

- 5 membri nei quartieri fino a 1.500 abitanti;
- 7 membri nei quartieri da 1.501 fino a 3.000 abitanti;
- 9 membri nei quartieri da 3.001 fino a 5.000 abitanti;
- 11 membri negli altri quartieri.

La popolazione di ogni quartiere è determinata in base alle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Articolo 14 Durata in carica del Direttivo

Il Direttivo dura in carica quattro anni, che decorrono dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ratifica l'esito delle votazioni.

Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà; in tal caso l'Ufficio Elettorale comunale provvede ad attivare le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

Articolo 15

Elettorato attivo

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il sedicesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni.

Sono, altresì, elettori, i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco degli elettori anche i cittadini non residenti, che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale o professionale. Tali condizioni devono essere debitamente documentate, anche sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445. La mancata dichiarazione comporta la nullità della domanda.

I cittadini di cui al comma precedente, possono esercitare il diritto di voto, oltre che nel quartiere in cui risiedono, anche nel quartiere nel quale hanno richiesto l'iscrizione,

I cittadini di cui al comma 3, per poter esercitare il diritto di voto, devono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere entro il quinto giorno antecedente la data di presentazione delle liste.

L'elenco degli elettori ed il suo aggiornamento a norma del presente articolo è tenuto a cura del competente Ufficio Elettorale Comunale.

Articolo 16

Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente art. 15, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 17.

Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

Articolo 17

Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- a) i Parlamentari;
- b) il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;

- c) gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- d) i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- e) i membri del Clero;
- f) coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Non possono ricoprire la carica di componente del Direttivo i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Articolo 18

Le liste

La presentazione delle liste deve avvenire, dalle ore 9.00 alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, all'Ufficio Elettorale Comunale ai fini della verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente regolamento.

All'atto della presentazione della lista ciascun candidato deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Direttivo.

La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da non meno di 50 residenti nei quartieri fino a 1.500 abitanti; da non meno di 100 residenti nei quartieri fino a 3000 abitanti; da non meno di 150 residenti nei quartieri fino a 5000 abitanti e da non meno di 200 residenti negli altri quartieri.

La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio il nome, il cognome e la data di nascita di tutti i candidati; nessuno può sottoscrivere più di una lista.

I candidati alle elezioni non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

Ciascuna lista può prevedere un numero di candidati compreso tra cinque, sette, nove ed undici per quei quartieri nei quali il Direttivo, ai sensi del precedente art. 13, è rispettivamente composto da cinque, sette, nove o undici componenti.

In sede di presentazione della lista, i presentatori devono indicare il nominativo di due elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di scrutatori

nell'ambito del seggio elettorale di cui al successivo art. 20.

Contestualmente al decreto di indizione dei Comizi elettorali, il Sindaco costituisce la Commissione per l'esame e l'ammissione delle liste, composta dall'Assessore allo Sviluppo Territoriale, che ne assume la presidenza, e da due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza.

Il responsabile dell'Ufficio Elettorale assume le funzioni di Segretario.

Articolo 19 **Pubblicità delle liste**

L'Ufficio elettorale predispone, per ciascun quartiere, il manifesto contenente le liste elettorali e provvede, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, ad assicurarne la sua massima diffusione mediante affissione in tutto l'ambito territoriale del quartiere.

Ogni manifesto deve contenere, per ciascuna lista, l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, della residenza di ciascun candidato, nonché le modalità di votazione.

Articolo 20 **Le votazioni**

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Scrutatori.

Il Presidente è designato dal Sindaco ed è individuato tra il personale comunale.

Il segretario è nominato dal Presidente del seggio tra i nominativi degli scrutatori indicati dalle liste di cui al precedente art. 18 comma 7.

Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art. 18.

L'allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico dei competenti Uffici comunali e dell'Ufficio elettorale.

Il seggio elettorale resta aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del sabato e dalle ore 8,30 alle ore 21,00 della domenica.

Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità

esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto dai medesimi come accompagnatore. Il certificato medico, attestante l'impedimento è rilasciato dal medico del S.S.N.-

E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.

Il verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, vanno rimessi all'Ufficio Elettorale per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della prevista deliberazione di proclamazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 21

Elezione rappresentanti

L'elezione del Direttivo è valida solo se il numero dei votanti rappresenta almeno il 50% degli elettori del quartiere.

In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma precedente, l'Ufficio elettorale comunale provvede a rinnovare la procedura elettorale nei novanta giorni successivi.

In caso di presentazione di una sola lista sono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto la più alta cifra individuale, disponendoli in una graduatoria decrescente fino alla concorrenza del numero dei componenti il direttivo assegnati al Quartiere.

Nel caso in cui alle elezioni concorrano più liste, per l'assegnazione del numero dei componenti del Direttivo a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4....sino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di queste ultime, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Compiute le operazioni di cui al comma precedente sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono

proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine della lista.

Nei quartieri che per un qualsiasi motivo (mancato raggiungimento della percentuale minima prevista o mancata iniziativa per la presentazione delle liste) la procedura elettorale non sortisce effetti, la stessa potrà essere riproposta su iniziativa di una comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Elettorale Comunale, trascorsi almeno 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni generali dei Comitati di Quartiere.

Articolo 22

Insediamiento

Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di proclamazione dei risultati elettorali da parte del Consiglio Comunale.

La prima seduta è presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età, ed è convocata dal Dirigente/Responsabile comunale competente in materia di Servizio Elettorale.

Nella prima seduta, il Direttivo, dopo aver esaminato la condizione degli eletti e dichiarata l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 17 del presente regolamento, procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente del Direttivo è eletto a scrutinio segreto; in prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.

Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà alla convocazione di una seconda seduta dopo cinque giorni e per l'elezione sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Il Vice Presidente ed il Segretario del Direttivo vengono eletti, con successiva votazione, sempre a scrutinio segreto,

Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome, per cui risultano, rispettivamente, eletti Vice Presidente e Segretario coloro che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

Articolo 23

Attivazione delle procedure elettorali

Le elezioni sono indette dal Sindaco con decreto che fissa la data di svolgimento in un sabato ed una domenica comprese tra il 30 settembre ed il 30 marzo.

E' istituito un unico turno elettorale per il rinnovo dei Direttivi ("election day") allo scopo di assicurare stabilità a tutti i comitati di quartiere e al Comune di avere interlocutori con il medesimo periodo di pienezza di poteri.

Allo scopo di assicurare il rinnovo di tutti i Direttivi in occasione della "election day", qualora un Direttivo decada per qualsiasi ragione prima della scadenza del mandato, il Sindaco invita a convocare un'assemblea del quartiere per la nomina di un Comitato provvisorio composto da tre residenti che eserciterà i poteri del Presidente e del Direttivo fino al rinnovo degli organi statutari in occasione del prossimo "election day".

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 24 Disposizioni finali

Non possono tenersi le elezioni dei Direttivi dei Comitati di Quartiere nel semestre solare in cui si tengono elezioni previste da leggi dello Stato.

In caso di elezioni anticipate tale divieto decorre dal giorno di emanazione del D.P.R. di scioglimento delle Camere e, se trattasi di elezioni amministrative, dalla data del decreto del Ministro dell'Interno di fissazione delle consultazioni.

In caso di elezioni anticipate tale divieto decorre dal giorno di emanazione del D.P.R. di scioglimento delle Camere e, se trattasi di elezioni amministrative, dalla data del decreto del Ministro dell'Interno di fissazione della data delle consultazioni.

Le operazioni elettorali per i Comitati di Quartiere, ancorché iniziate, si intendono automaticamente sospese ed i termini del procedimento riprendono a decorrere dal 90° giorno successivo alla data delle elezioni previste dalle leggi dello Stato.

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

I presentatori delle liste ed i candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per la elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere alla Commissione elettorale comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di proclamazione dei risultati elettorali di cui al precedente art. 20.

La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Tutti i termini del procedimento elettorale sono perentori e l'inosservanza comporta sempre l'esclusione dell'iscrizione nelle liste elettorali, se si tratta di domanda presentata ai sensi dell'art. 15 comma 3, o della lista, se si tratta di omissioni o ritardi da parte dei presentatori della lista stessa.

Articolo 25

Decadenza e scioglimento dei comitati

I Direttivi sono sciolti dal Consiglio Comunale, su motivata proposta del Dirigente/Responsabile del Servizio Elettorale:

1. per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento;
2. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per l'intervenuta dimissione o decadenza di almeno la metà dei Componenti.

Articolo 26

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Calabria, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 27

Fase sperimentale - Disposizione transitoria

Al fine di consentire l'immediato insediamento dei Comitati di quartiere e di avviare la fase di sperimentazione sul funzionamento dei nuovi organismi territoriali, i componenti dei Direttivi sono eletti dal Consiglio Comunale, con votazione segreta e con la partecipazione alla votazione della maggioranza dei consiglieri in carica.

Sono eleggibili alla carica di componente del Direttivo, i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16, che si propongono con un'auto candidatura indirizzata al Sindaco e fatta pervenire entro il termine che verrà comunicato con manifesto pubblico.

In tale fase si procede alla costituzione dei Direttivi con un numero massimo di cinque componenti.

Il Consiglio Comunale, può procedere alla elezione di un Direttivo, se sono pervenute almeno sei candidature. Nel caso di un numero inferiore, si potrà procedere all'elezione di un Direttivo composto da tre membri, a discrezione del Consiglio Comunale.

L'Ufficio comunale di Segreteria, verificati i requisiti di eleggibilità, predispone un elenco dei

candidati in ordine alfabetico e ne trasmette copia al Sindaco. Il Sindaco previo parere della Conferenza dei Capigruppo, stabilisce in quale Consiglio comunale effettuare l'elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere.

Per l'elezione, la Segreteria comunale predispone la congrua quantità di schede coi nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Ogni consigliere può esprimere fino a due preferenze.

Risulteranno eletti i cinque (o i tre) candidati più votati che hanno ottenuto almeno due voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Essi non potranno rimanere in carica in caso di variazione di residenza in altro quartiere comunale.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 29

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è notificato, a cura del Segretario Generale, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e Dirigenti/Responsabili comunali.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet comunale ed è, inoltre, reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Elettorale.